

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 863)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 4 dicembre 1959 (V. Stampato n. 1683)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(SEGNÌ)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 DICEMBRE 1959

Provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi metereologici verificatisi nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'assistenza ai sinistrati colpiti dagli eventi metereologici verificatisi nei giorni 5 e 6 del mese di settembre 1959 nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, si provvederà mediante assegnazioni straordinarie da erogarsi a mezzo degli Enti comunali di assistenza e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'interno.

Ai sinistrati di cui al precedente comma che abbiano perduto l'alloggio e che non

abbiano reddito sufficiente al sostentamento o che, comunque, si trovino in gravi accertate condizioni di bisogno possono essere corrisposti i sussidi temporanei previsti dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 7, fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per il pagamento dei sussidi il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere mediante apertura di credito a favore dei pre-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fetti dell'importo di lire 50 milioni, in deroga all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 3.

Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 379 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-1960.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.